

Reshoring di Società in Italia: Analisi Operativa e Fiscale

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha ripensato le politiche a sostegno del reshoring con l'obiettivo di aumentare il PIL generato dal settore industriale, seguendo un trend globale iniziato negli USA dopo la crisi del 2008.


La Commissione Europea ha suggerito agli Stati membri di supportare processi di reshoring e reindustrializzazione, sviluppando nuovi cluster industriali e rivitalizzando quelli esistenti per creare competitività attraverso la vicinanza territoriale tra aziende.

In questo contesto si inserisce il D.Lgs 209/2023, che ha introdotto misure per favorire il rientro in Italia di attività produttive con vari incentivi fiscali.

25 giugno 2025 – Marco Manenti



GLOBAL SUPPLY CHAIN DISRUPTION



Fattori che Favoriscono il Reshoring

- Costi di Produzione**

Rapida crescita dei costi di produzione nelle economie emergenti, riducendo il vantaggio competitivo basato esclusivamente sui costi.
- Incertezze Globali**

Incertezze geopolitiche e geoeconomiche che rendono meno prevedibili i mercati internazionali.
- Supply Chain**

Necessità di ridurre la lunghezza e i relativi rischi della catena di approvvigionamento.
- Evoluzione Sociale**

Cambiamenti sociali nei Paesi emergenti che hanno ridotto i vantaggi derivanti dalla delocalizzazione.

Questi fattori hanno portato ad affievolire i vantaggi derivanti dalla delocalizzazione, riducendo la mobilità globale delle aziende multinazionali che tradizionalmente preferivano operare in contesti con costo del lavoro più contenuto e mercato più flessibile.

Il D.Lgs 209/2023: Incentivi per il Reshoring

Un pilastro portante del D.Lgs 209/2023 è rappresentato dall'introduzione, con l'art. 6, di importanti incentivi fiscali per agevolare il reshoring. La volontà del Legislatore è stata quella di stimolare il "rientro" di attività industriali in Italia, collocandosi in un più ampio progetto di sviluppo dell'industria nel mercato globale.

50%

Riduzione Imponibile

Le attività economiche oggetto di "rientro" non concorrono a formare il reddito imponibile per il 50% del relativo ammontare.

6

Anni di Agevolazione

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi successivi.

5+

Anni di Mantenimento

Le attività devono essere mantenute in Italia per almeno 5 periodi successivi alla scadenza dell'agevolazione.

Requisiti per l'Agevolazione Fiscale



Soggetti Ammessi

Attività di impresa e l'esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale), sia società italiane che soggetti non residenti.



Provenienza

Attività svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).



Temporalità

Attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento.



Contabilità

Attività registrate con separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.



Funzionamento dell'Agevolazione Fiscale

L'agevolazione consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dalla base imponibile dell'IRAP del 50% dei redditi generati da attività oggetto di rimpatrio.

Il 50% dei redditi generati dall'attività oggetto di rimpatrio viene sommato (se positivo) ai redditi delle altre attività non oggetto di agevolazione. Si presume che anche il 50% delle perdite generate dovrebbe sommarsi algebricamente ai redditi delle altre attività.

Al momento dell'ingresso, alle attività e alle passività oggetto di rimpatrio vengono attribuiti valori a valenza esclusivamente fiscale, non sempre coincidenti ai valori contabili. Il reddito imponibile agevolato è determinato partendo da quei valori di ingresso.

Le variazioni fiscali temporanee vengono determinate e registrate separatamente in quanto, nel loro successivo riassorbimento, non dovranno discostarsi dall'importo originario.

Questioni Fiscali Specifiche

Separazione dei Costi Promiscui

I costi di pertinenza dell'attività agevolata sono determinati in rapporto tra i ricavi agevolati e ricavi totali (sterilizzazione ai sensi dell'art. 109 co.5 TUIR).

Perdite Fiscali

Fermo restando il limite di utilizzo ex art. 84 comma 1 TUIR, il riporto delle perdite fiscali pregresse viene determinato mediante la somma algebrica di utili e perdite, assumendoli entrambi per la quota fiscalmente rilevante del 50%.

ROL Fiscale

Nel silenzio normativo, l'interpretazione più logica risulta essere il calcolo di due distinti ROL fiscali, calcolando separatamente il valore degli interessi deducibili relativi all'attività ordinaria e quelli relativi all'attività agevolata.

Queste questioni fiscali richiedono un'attenta pianificazione e gestione contabile per massimizzare i benefici dell'agevolazione e garantire la corretta applicazione della normativa.

Attività di impresa e esercizio associato professioni

Attività Agevolabili

- *Società italiane o associazioni d'arte e professioni italiane*
- *Soggetti non residenti*

Che oggettivamente

- *Rimpatriano aziende o rami d'Azienda collocate all'estero*
- *Collocano in Italia attività precedentemente svolte all'estero*

Escludendo quindi il rimpatrio di:

- *Singoli beni*
- *Attività non preesistenti all'estero ma semplicemente avviate in Italia*
- *Ciò che non sia considerato attività di impresa (che richiede gestione attiva e organizzata)*
- *Holding di partecipazioni che danno luogo soltanto all'esercizio dei Diritti concessi alla qualità di azionista (oltre alla percezioni di dividend, etc.)*

Attività Agevolate e Modalità di Trasferimento

Attività Agevolabili

- *Attività esercitate fin dall'inizio all'estero (non UE o SEE), senza limiti temporali*
- *Attività precedentemente svolte in Italia*
- *Attività iniziate nella UE, poi spostate all'esterno (non UE o SEE)*

Modalità di Trasferimento

La norma riconosce l'agevolazione senza soffermarsi sulle modalità del trasferimento delle attività. Pertanto l'attività può essere trasferita in qualunque sistema, incluse:

- *Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti)*
- *A new-co o società già esistenti*
- *A società dello stesso gruppo o a società beneficiarie di diversa proprietà*

Exit Tax e Valori in Ingresso

Exit Tax

1

L'exit tax è un meccanismo di imposizione fiscale che si applica quando una società trasferisce la propria residenza fiscale o quando vengono spostati beni all'estero. Ha lo scopo di impedire che plusvalenze maturate in uno Stato vadano sottratte a tassazione.

È importante controllare se nel Paese di origine sia prevista una forma di exit tax dell'attività oggetto di reshoring, in quanto potrebbe comportare un'importante imposizione fiscale immediata.

2

Valori in Ingresso

I valori fiscali "in ingresso" saranno determinati in base all'art. 166 TUIR:

- *In base al valore di mercato se lo Stato di partenza è "collaborativo"*
- *Ruling preventivo o minor/maggior importo tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato, se lo Stato è "non collaborativo"*
- *In base al corrispettivo contrattuale se l'atto di trasferimento è a titolo oneroso*

Decadenza dell'Agevolazione e Conclusioni

Decadenza e "Recapture"

L'agevolazione decade ex tunc se l'attività agevolata viene nuovamente delocalizzata all'estero:

- *Nel periodo di agevolazione (5 periodi d'imposta + 1)*
- *Nei 5 periodi fiscali successivi al termine del periodo agevolato (10 periodi per le imprese maggiori)*

In caso di decadenza, occorrerà rideterminare i redditi imponibili secondo la normativa ordinaria, con recupero delle imposte non pagate e interessi.

Conclusioni

Il D.Lgs. 209/2023 rappresenta un primo passo importante per il rafforzamento del comparto industriale italiano. Tuttavia, gli effetti delle politiche industriali non dipendono solamente dalla struttura degli incentivi fiscali.

Occorre ripensare anche a strategie a lungo termine, come sinergie pubblico-privato-territorio e processi agglomerativi tramite cluster, che possono risultare più remunerative rispetto ai soli incentivi fiscali.